

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

e col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

NELLA SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1967

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, integrata dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 949, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali ed avversità atmosferiche, gli interventi statali, previsti dagli articoli 19 e 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per l'assunzione da parte dello Stato degli oneri di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica, a compensazione degli sgravi tributari per gli eventi naturali anzidetti verificatisi dal giugno 1958 al 13 agosto 1960, sono stati estesi a quelli del periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

L'articolo 1, lettera c), di detta legge numero 38 autorizza la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, in ragione di lire 33 milioni e 333 mila per ciascun anno finanziario dal 1963-64 al 1992-93 per l'assunzione

a carico dell'Erario degli oneri di ammortamento dei mutui compensativi degli sgravi tributari in questione.

Con la legge 31 ottobre 1966, n. 949, i predetti stanziamenti sono stati aumentati di annue lire 250 milioni, per anni trenta.

Per potere aderire alle numerosissime richieste di assunzione da parte dello Stato degli oneri di ammortamento di mutui compensativi degli sgravi fiscali, anche in relazione alla recente emanazione di nuovi decreti ministeriali di delimitazione di zone agrarie danneggiate durante il suindicato periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964, si rende necessaria una ulteriore assegnazione di fondi di annue lire 250 milioni per trenta anni.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, inteso ad autorizzare tale ulteriore maggiore spesa.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata dall'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, già elevata a lire 8.500 milioni per effetto dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 949, è ulteriormente elevata a lire 16.000 milioni, in ragione di lire 33.333.000 per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 16.666.500 per il periodo luglio-dicembre 1964, di lire 283.333.000 per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966, di lire 533.333.000 per ciascun anno finanziario dal 1967 al 1992, di lire 516.676.500 l'anno finanziario 1993, di lire 500.000.000 per l'anno finanziario 1994 e di lire 250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1995 e 1996.

**Art. 2.**

All'onere di lire 250.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.